

INTESTAZIONI TEMPORANEE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Art. 94 comma 4 bis Codice della Strada.

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato le Circolari n. 15513 del 10/7/2014 e n. 23743 del 27/10/2014, che disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e nell'art. 247 bis DPR n. 495/1992.

Le principali novità introdotte dalla normativa sopra richiamata sono:

1) Variazione della denominazione e della ragione sociale dell'Ente intestatario della Carta di Circolazione e variazioni delle generalità delle persone fisiche intestatarie della Carta di Circolazione.

In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della Carta di Circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario procedere solo all'aggiornamento dell'intestazione sulla carta di circolazione, anche nei casi di atti di trasformazione o fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione al PRA.

Per la valutazione di quest'ultimo caso la Circolare DT rinvia alle valutazioni del PRA.

Al riguardo, in caso di atti di fusione o incorporazione societaria rimane come di consueto l'obbligo di annotazione al PRA.

Non è invece obbligatorio, in linea con le indicazioni già vigenti, annotare al PRA le variazioni di denominazione di società e, più in generale, tutte quelle vicende che danno luogo a trasformazioni societarie (ad esempio trasformazioni da società di persone a società di capitali, le trasformazioni eterogenee ex artt. 2500 *septies* e 2500 *octies c.c.*, ecc.).

Anche per le variazioni dei dati anagrafici del soggetto intestatario del veicolo la formalità di aggiornamento al PRA non è più obbligatoria.

2) Intestazione temporanea di autoveicoli motoveicoli e rimorchi

Il comma 2 dell'art. 274 bis DPR n. 495/1992 prevede che per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi gli Uffici della Motorizzazione procedano:

- all'aggiornamento sulla Carta di Circolazione dei dati relativi ai soggetti che hanno la temporanea disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30



Automobile Club d'Italia

giorni a titolo di comodato o in base a un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo.

L'aggiornamento non è necessario in caso di utilizzazione del veicolo da parte dei familiari dell'intestatario purchè conviventi.

- all'aggiornamento (con rilascio di apposita ricevuta) del solo Archivio Nazionale Veicoli, senza cioè obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione, del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto (noleggio a lungo termine) in caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni.

La Circolare, inoltre, indica anche altre fattispecie contrattuali che determinano l'annotazione al PRA dell'utilizzo temporaneo del veicolo.

Le annotazioni sopra elencate non danno luogo anche ad annotazione nell'archivio del PRA e al conseguente aggiornamento del Certificato di Proprietà.

Restano invece prescritte le annotazioni al PRA (con relativo aggiornamento del CdP) previste dalla legge in caso di acquirente con patto di riservato dominio (PRD), leasing (locazione finanziaria), usufrutto.

Analogamente rimane l'obbligo di trascrivere l'accettazione dell'eredità.

Nonostante la normativa in argomento sia in vigore dal 7/12/2012, di fatto l'obbligo di annotazione sarà operativo solo per gli atti redatti e i fatti verificatisi dal 3/11/2014, data nella quale saranno rilasciati in esercizio dal DT i programmi per la materiale annotazione dei dati sopra indicati.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni previste per le connesse violazioni (mancata annotazione) riguarderà solo i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3/11/2014.

L'aggiornamento può essere richiesto solo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica abilitati al servizio Prenotamotorizzazione o presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

Gli Sportelli Telematici attivi c/o gli Uffici periferici ACI non sono abilitati a ricevere e gestire richieste dell'utenza relative alle intestazioni temporanee